

N. R.G. 2946/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. avv. Nunzia Corini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2946/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2014 promossa da:

CARROZZERIA ITALIA DI USINI SILVANO & C. S.A.S. (C.F. 01052030192) e **SILVANO
USINI** (C.F. SNU SVN 71B04 D142R)
con gli avv. FALCHI MAURIZIO e ZILETTI ANDREA - attori -

contro

**CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO CASSA RURALE SOC.
COOP.** (C.F. 01471740199), ora **CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E
CREMASCO CASSA RURALE SOC. COOP.** (C.F. 04159640160)
con l'avv. DE CARLI GIUSEPPE - convenuta -

All'udienza del 16.12.2016 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per gli attori

*“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione, voler così
giudicare:*

NEL MERITO: in accoglimento della domanda, previ gli opportuni accertamenti del caso,

*a) dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi stabiliti nei contratti di mutuo ipotecario per
cui è causa, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa; conseguentemente, e comunque,
dichiarare gratuiti i mutui di cui in epigrafe per pattuizione di tasso usurario ex art. 1815, secondo
comma, c.c.;*

*b) per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione a parte attrice di tutte le somme
versate in eccesso a titolo di interessi che si quantificano in euro 146.351,40 ovvero nella diversa
somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, oltre in ogni caso gli interessi legali dal
dovuto al saldo;*

c) Dichiarare che le rate a scadere debbono recare solo il capitale;
 d) in subordine, e comunque, compensazione tra quanto pagato in eccesso da parte attrice e quanto asseritamente richiesto dalla banca convenuta, con riserva di migliore allegazione in merito alle somme percepite illegittimamente dal Credito Cooperativo dell'Adda e del Cremasco Cassa Rurale S.C.

Con vittoria di spese diritti ed onorari, di cui i procuratori si dichiarano antistatari”.

Per la convenuta

“Voglia l’Autorità adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

In via preliminare:

-dichiarare l’inammissibilità e/o nullità e/o irritualità delle deduzioni attoree di cui alla Memoria ex art.183, comma 6° n.1, c.p.c., segnatamente gli asseriti interessi “di mora pagati” (pagg.2-3), le asserite “spese applicate ... per la concessione dei mutui” (pag.15), ed il riferito calcolo degli interessi di mora sull’importo “complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato” (pag.15-16), per violazione del disposto citato affermandone l’inutilizzabilità e disponendone l’espunzione dagli atti di causa;

-dichiarare l’inammissibilità perché tardiva della domanda avversaria di rimborso degli importi di cui alle fatture prodotte con la Memoria ex art.183, comma 6° n.2, c.p.c.;

-dichiarare la nullità dell’ordinanza 10.8.15 laddove ha esteso l’indagine, anche tramite il CTU, alla ricorrenza di pattuizioni usuarie perché importante l’esame di materiale probatorio (i D.M. in materia) non versato in causa dall’attrice nonché la nullità della CTU nella parte in cui è stata svolta l’indagine in punto usura con revoca del provvedimento giudiziale in parte qua; in subordine dichiarare la nullità dell’ordinanza 10.8.15 laddove in punto usura ha esteso l’indagine a voci ulteriori rispetto agli interessi contrattuali, corrispettivi e moratori, perché non allegate nonché la nullità della CTU nella parte in cui è stata svolta l’indagine in punto usura con revoca del provvedimento giudiziale in parte qua;

Nel merito:

Respingere in quanto infondate tutte le domande proposte da Carrozzeria Italia di Usini Silvano & C. s.a.s. ed Usini Silvano e dal suo garante Usini Silvano contro il Credito Cooperativo dell’Adda e del Cremasco Cassa Rurale – Società Cooperativa con condanna delle parti attrici ex art. 96 u.c. c.p.c. nonché al rimborso delle spese di CTU nonché alla rifusione delle spese e dei compensi di avvocato.

In via istruttoria: si insiste nelle eccezioni, nelle opposizioni nonché nell’istanza subordinata come da Memorie ex art.183, comma 6°, c.p.c.”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Carrozzeria Italia di Usini Silvano & C. s.a.s. nonché Usini Silvano, quale garante, previo esperimento negativo del procedimento di mediazione di cui al d. lgs. n. 28/2010, convenivano in giudizio Credito Cooperativo dell’Adda e del Cremasco cassa rurale soc. coop., con la quale Carrozzeria Italia aveva stipulato in data 11.7.2002 (quando era s.n.c.) e in data 23.2.2010 (dopo la trasformazione in s.a.s.) due contratti di mutuo ipotecario, ancora in essere al momento della redazione dell’atto di citazione, dell’importo rispettivamente di euro 310.000,00 da restituire in 40 rate semestrali costanti e posticipate a decorrere dall’11.1.2003, e di euro 230.000,00 da restituire in 240 rate mensili posticipate a decorrere dal 23.3.2010.

Con riguardo a tali contratti contestavano: 1) la mancanza di trasparenza, per essere stati applicati tassi effettivi superiori di quelli contrattuali nominali, per effetto della capitalizzazione composta insita nel piano di ammortamento alla francese, per cui chiedevano il ricalcolo degli interessi al



tasso legale; e 2) l'usurarietà degli interessi, per effetto del cumulo tra tassi corrispettivi e tassi di mora, per cui avanzavano domanda di ripetizione degli interessi indebitamente incassati dalla banca; in entrambi i casi formulavano eccezione di compensazione.

La convenuta si costituiva negando che il piano di ammortamento alla francese fosse produttivo di interessi anatocistici, posto che - al contrario - gli interessi venivano calcolati sul capitale residuo; contestava la sussistenza di usura, sia per l'erroneità della tesi della sommatoria dei tassi, sia perché soltanto il tasso contrattuale avrebbe dovuto essere considerato ai fini della verifica in ordine all'usura. Eccepiva comunque la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate anteriormente all'invito alla mediazione (pervenuto alla convenuta il 15.4.2014). Chiedeva quindi il rigetto delle domande e la condanna degli attori ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.

Depositata le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva delegato alla trattazione della causa il sottoscritto G.O.P., il quale disponeva C.T.U., con provvedimento di cui la convenuta chiedeva la revoca. Espletata la C.T.U. e richiesta un'integrazione, con comunicazione depositata l'8.10.2016, il procuratore della convenuta rendeva noto che, con rogito del notaio Morelli in data 27.6.2016, Credito Cooperativo dell'Adda e del Cremasco e Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio erano state fuse, per unione, con costituzione a norma dell'art. 2501, comma 1, c.c., di una nuova società, con denominazione Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco cassa rurale soc. coop., con efficacia dall'1.7.2016.

Precisate le conclusioni all'udienza del 16.12.2016, la causa veniva trattenuta a sentenza. Le parti depositavano comparse conclusionali e gli attori anche memoria di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- La prescrizione

È pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui *“Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”* (cfr. Cass. n. 17798/2011 e in precedenza, conforme, Cass. n. 2301/2004, secondo la quale *“... se l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto nel caso di mutuo, avendo questo carattere di contratto di durata, le diverse rate in cui il dovere di restituzione è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione ...”*).

Nella specie è incontroverso, poiché affermato da parte attrice e non contestato dalla convenuta, che i due mutui fossero ancora in essere (quantomeno alla data della costituzione in giudizio e poi anche al momento della C.T.U.).

L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è pertanto infondata.

2- I rapporti contrattuali per cui è causa

a) Il mutuo fondiario dell'11.7.2002 (n. 101860/10)

Come risulta dal contratto (doc. n. 2 degli attori e n. 1 della convenuta):

- il mutuo è stato pattuito per una somma capitale di euro 310.000,00 (art. 1, comma 1), con obbligo della mutuataria di corrispondere *“... l'interesse in ragione di un tasso annuo indicizzato alla media mensile Euribor 6 mesi/365 giorni rilevata l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede la decorrenza della revisione del tasso prevista il 1 gennaio, il 1 aprile, il 1*

luglio e il 1 ottobre di ciascun anno, arrotondato allo 0,05 più vicino ...”, pari al momento della stipula al 3,65% maggiorato di 1,75 punti e così complessivamente al tasso del 5,40% (art. 1, comma 3);

- gli altri oneri e condizioni di natura economica a carico della mutuataria sono stati indicati nell'allegato sub “A” al mutuo (art. 1, comma 7);
- la restituzione della somma mutuata è stata fissata in n. 40 rate semestrali, costanti e posticipate, tutte comprensive di quota capitale e quota interessi; al momento della sottoscrizione del contratto, gli interessi, calcolati al tasso fissato a norma dell'art. 1, erano pari al 5,40% in ragione d'anno e la rata ad euro 12.774,18, il tutto come da piano di ammortamento che, *“esaminato ed accettato dalle parti, firmato dalle stesse”* e dal notaio, è stato allegato sub “B” al mutuo (art. 2); da tale piano di ammortamento risulta che la prima rata aveva scadenza 11.1.2003 e le altre il giorno 11 di ciascun mese fino all'11.7.2022;
- su tutte le somme non pagate alle rispettive scadenze è stato convenuto l'obbligo per la mutuataria di corrispondere, *“... a decorrere dal giorno della scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse di mora nella ragione annua di due punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora ...”* (art. 1, comma 5);
- è stata prevista la facoltà per la mutuataria di estinguere o decurtare in via anticipata il mutuo non prima di 180 giorni dalla conclusione del contratto, con obbligo di versare *“in un'unica soluzione, una commissione del 1%, con un minimo di euro 25,82, calcolata sul capitale residuo in caso di estinzione anticipata o sul capitale anticipatamente rimborsato in caso di decurtazione ...”* (art. 3).

b) Il mutuo ipotecario del 23.2.2010 (n. 028856/47)

Come risulta dal contratto (doc. n. 1 degli attori e n. 2 della convenuta):

- il mutuo è stato pattuito per una somma capitale di euro 230.000,00 (art. 1, comma 1), all'interesse nominale annuo iniziale del 3,75% (art. 1, comma 5), variabile il giorno 1 dei mesi di gennaio, aprile luglio e ottobre di ciascun anno (art. 1, comma 6), con nuovo tasso determinato dall'applicazione di uno spread di tre punti all'Euribor tre mesi rilevato, sulla media mensile, il quarto giorno lavorativo antecedente la decorrenza della variazione ed arrotondato allo 0,05% superiore, che comunque non potrà mai essere inferiore al 3% annuo (art. 1, comma 7);
- gli altri oneri e condizioni di natura economica a carico della mutuataria sono stati indicati nell'allegato sub “B” al mutuo (art. 1, comma 9), mentre il documento di sintesi è allegato sub “A” (v. premesse);
- la restituzione della somma mutuata è stata fissata in n. 240 rate mensili, posticipate, tutte comprensive di quota capitale e quota interessi; al momento della sottoscrizione del contratto, gli interessi, calcolati al tasso fissato a norma dell'art. 1, erano pari al 3,75% in ragione d'anno e le rate ad euro 1.383,76 ciascuna (art. 2);
- sull'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato è stato convenuto l'obbligo per la mutuataria di corrispondere *“... interessi di mora nella ragione annua di tre punti in più (salve le norme di legge) del tasso contrattuale in vigore al momento della mora, a decorrere dal giorno della scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento ...”* (art. 1, comma 8);
- è stata prevista la facoltà per la mutuataria di estinguere o decurtare in via anticipata il mutuo in qualsiasi momento, con obbligo di versare (eccetto che in caso di surrogazione) *“... un compenso omnicomprendivo stabilito nella misura del 1,00 (uno virgola zero zero) %*



dell'importo anticipatamente rimborsato o, in caso di decurtazione del mutuo, dell'importo anticipatamente restituito" (art. 3);

- *“l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) – TAEG, che rappresenta il costo complessivo del credito per la parte mutuataria, espresso in percentuale annua del credito concesso, è pari al 3,985 (tre virgola novecentoottantacinque) %”* ed è determinato in relazione alle condizioni economiche contenute nel contratto e nel documento di sintesi allegato (art. 7).

Il contratto di mutuo non richiama alcun piano di ammortamento e lo stesso non è reperibile nei documenti prodotti dalle parti. Nel documento di sintesi, alla voce “Rimborso” si fa riferimento soltanto al *“piano di ammortamento concordato tra la banca medesima ed il cliente”*, senza altra specificazione.

2- L'usura – interessi corrispettivi e di mora

Secondo gli attori, i due mutui sarebbero colpiti da usura originaria per effetto della sommatoria dei tassi (peraltro, le argomentazioni addotte non sono univoche, facendo riferimento in alcuni passaggi non alla sommatoria bensì alla considerazione in qualche modo dell'interesse di mora ai fini della determinazione del T.E.G.), e comunque il tasso di mora del secondo mutuo sarebbe di per sé superiore alla soglia.

Ad avviso della difesa di parte convenuta, non avrebbe dovuto darsi ingresso alla C.T.U. in mancanza dei Decreti Ministeriali di rilevazione dei tassi soglia relativi ai periodi di interesse (ragion per cui è stata chiesta, anche nelle conclusioni da ultimo precisate, la revoca dell'ordinanza con la quale era stata disposta l'indagine tecnica).

A quest'ultimo riguardo, va rilevato che, invero, gli attori hanno prodotto sub docc. nn. 7 e 8 i Comunicati con i quali la Banca d'Italia ha reso noti i tassi pubblicati nei D.M. rispettivamente del 24.12.2009, per il periodo di applicazione 1° gennaio 31 marzo 2010, e del 19.6.2002, per il periodo di applicazione 1° luglio – 30 settembre 2002. Benché non siano stati prodotti i D.M., deve ritenersi che nella sostanza l'onere sia stato rispettato, considerato che i decreti ministeriali recepiscono i dati raccolti dalla B.D.I. e, nella specie, la convenuta non ha contestato la corrispondenza dei dati contenuti nei docc. nn. 7 e 8 a quelli riportati nei D.M. ivi menzionati.

La domanda degli attori è comunque infondata, a prescindere dalle argomentazioni sostenute.

Quanto alla sommatoria dei tassi, tesi ampiamente smentita sotto il profilo di matematica finanziaria e da tempo criticata in giurisprudenza, basti osservare che i tassi corrispettivo e moratorio hanno basi di calcolo diverse: il primo si conteggia sull'intero capitale a scadere e copre il periodo contrattualmente previsto dall'erogazione alla scadenza del termine di rimborso (o della rata); il secondo (corrispondente all'addizione tra il tasso corrispettivo e lo *spread* pattuito per il caso di inadempimento) si calcola sulla sola rata scaduta (a decorrere dall'1.1.2014, per effetto della modifica dell'art. 120 T.U.B., sulla sola quota capitale della rata scaduta) ed è dovuto per il periodo successivo alla sua scadenza, in sostituzione del tasso corrispettivo e senza cumularsi ad esso. Non possono quindi essere sommati ai fini del T.E.G..

Quanto alla seconda questione, occorre procedere per gradi.

Innanzitutto, pare ormai che non possa essere seriamente messo in dubbio l'orientamento, già seguito da questo giudice (cfr. sentenze n. 390 del 12.7.2018 e n. 585 del 22.10.2018), secondo cui gli interessi convenzionali moratori sono anch'essi assoggettati alla legislazione antiusura. Infatti, la recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. ord. n. 27442 del 30.10.2018), che spicca per l'approfondita e pregevole motivazione, ha tra l'altro espressamente criticato le *“purtroppo non rare tralattizie affermazioni, spesso irriflessivamente reiterate, dal cui abuso hanno messo in guardia le Sezioni Unite”* con la sentenza n. 12310/2015, *“secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori avrebbero una funzione diversa: remunerativa i primi, risarcitoria i secondi”*.



Coerentemente, quindi, nel caso di specie è stato chiesto al C.T.U. di verificare gli interessi pattuiti nell'ipotesi di andamento fisiologico del rapporto, ma anche l'incidenza dell'interesse di mora ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura nel caso di condizione patologica del mutuo.

Con riguardo all'ipotesi di regolare svolgimento del rapporto, il C.T.U., utilizzando la formula del T.I.R., espressa nel D.M. 8.7.1992 e recepita nelle Istruzioni della Banca d'Italia, e cioè attualizzando i flussi (*"la somma che viene erogata al tempo zero deve essere uguale alla somma di tutti i rimborsi effettuati nell'arco di tempo interessato dal mutuo, tutti attualizzati al tempo zero. Il tasso che rende le due grandezze equivalenti è il tasso ricercato"*), ha accertato che gli oneri convenuti conducono: a) relativamente al mutuo dell'11.7.2002 ad un tasso (5,48%) che è inferiore a quello soglia (8,43%); b) relativamente al mutuo del 23.2.2010 ad un tasso (3,90%) che parimenti è inferiore a quello soglia (4,38%).

Con riguardo all'inadempimento, dunque alla rilevanza degli oneri di mora nel calcolo del T.E.G., il C.T.U. ha preso in considerazione lo scenario consistente nel mancato pagamento delle prime sei rate e immediata risoluzione da parte della banca con applicazione della mora, ed ha verificato che: a) relativamente al mutuo dell'11.7.2002, il T.E.G. sarebbe pari a 5,59% e pertanto sarebbe inferiore al tasso soglia *pro tempore* vigente, pari all'8,43%; b) relativamente al mutuo del 23.2.2010, il T.E.G. sarebbe pari al 5,23% e pertanto sarebbe inferiore al tasso soglia *pro tempore* vigente, pari al 7,53% (considerando la maggiorazione del 2,1%).

Il C.T.U. ha accertato che in nessuna delle ipotesi prospettate si è verificata usura; tuttavia, ingiustificatamente, per il caso patologico del secondo mutuo, ha determinato il tasso soglia computando la maggiorazione del 2,1% di cui alla Circolare della Banca d'Italia del 3.7.2013.

Ciò peraltro non è corretto alla luce della pronuncia della S.C. sopra richiamata (n. 27442/2018), la quale *"Al fine di prevenire ulteriore contenzioso ..."* ha aggiunto che *"... il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia"*.

Pertanto il tasso operante in caso di inadempimento del mutuo stipulato nel 2010 va confrontato con il tasso soglia rilevato nei D.M., pari al 4,38%.

A questo riguardo, il C.T.U. ha verificato che il T.E.G. è pari al 5,23% e dunque sarebbe superiore al tasso soglia. Tuttavia, il T.E.G. è stato determinato dal C.T.U. tenendo conto dell'art. 1, comma 7, del contratto (secondo cui il tasso di mora è fissato *"... nella ragione annua di tre punti in più ... del tasso contrattuale in vigore al momento della mora ..."*) e dell'ipotesi analizzata (ossia *"... omesso pagamento tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della prima rata ..."* - v. pag. 65). L'indicazione di tale tasso presuppone quindi due assunti: 1) che vi sia stato inadempimento da parte della mutuataria; 2) che tale inadempimento si sia verificato entro i primi 180 giorni dall'inizio del contratto.

Tuttavia entrambe le ipotesi sono meramente speculative e non trovano corrispondenza nel caso in esame, dunque sono del tutto inutilizzabili, posto che dalla documentazione agli atti (v. doc. n. 5 prodotto dalla convenuta) risulta che al momento della costituzione in giudizio (la comparsa è datata 29.12.2014) la mutuataria era in regola con i pagamenti (l'ultima rata pagata e scaduta è quella di novembre 2014), né in alcun atto di causa o durante le operazioni peritali tale situazione è stata smentita.



L'andamento del contratto di mutuo, dà origine ad un numero estremamente elevato di scenari possibili (tanto più quando è in corso di regolare esecuzione e non è prevedibile conoscere in anticipo in quale modo si svilupperà), che comprendono il verificarsi dell'inadempimento (con differenti implicazioni in base al tempo di reazione della mutuante, di fronte alle cui varianti si aprono distinte ipotesi di potenziale rilevanza usuraria dell'interesse moratorio, e in genere degli oneri la cui applicazione è condizionata all'inadempimento) o dell'estinzione anticipata da parte del mutuatario (con conseguente applicazione della relativa penale/commissione). Vi sono oneri, dunque, che – sebbene pattuiti – possono non venir mai applicati in quanto eventuali.

Da cui il formarsi di due opposti approcci alla questione.

Secondo l'orientamento che riconosce valore alla verifica “potenziale” dell'usura, l'apparato sanzionatorio penale si attiva anche di fronte a scenari di superamento del tasso soglia semplicemente possibili, perché subordinati al realizzarsi di “condizioni” ancora non verificatesi né certe.

Tuttavia, l'incontestata sufficienza della “promessa” ai fini del perfezionamento del reato di usura non offre argomenti decisivi, per affermare che l'interesse moratorio e ogni altro onere eventuale siano rilevanti ancorché meramente potenziali.

È stato infatti sostenuto in giurisprudenza che, per darsi equiparazione tra interesse corrispettivo e onere eventuale ai fini della verifica di usurarietà dell'operazione creditizia, occorre che il secondo partecipi delle caratteristiche del primo e quindi che sia giuridicamente dovuto, per essersi realizzate le condizioni contrattuali cui ne era subordinata l'applicabilità (ritardo nel pagamento della rata, estinzione anticipata in conseguenza di recesso del mutuatario, etc.), e che abbia un impatto effettivo sul costo del credito.

Sul punto, in dottrina è stato osservato che, se è vero che il D.L. n. 394/2000 “*indica che gli interessi moratori contano nel calcolo usurario, esso non dice tuttavia che questi debbano essere considerati nello stesso identico modo di quelli compensativi; che cioè la rilevanza degli interessi da risarcimento prescinda dall'essersi verificato il medio logico che è pur necessario per la loro effettiva applicazione (mentre i compensativi corrono, per contro, proprio in ragione dell'avvenuta consegna del denaro ex art. 821 c.c.)*”.

Pertanto, l'interesse moratorio e il compenso per l'estinzione/decurtazione anticipata (entrambi conteggiati dal C.T.U.) entrano nel calcolo del T.E.G. solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata o, effettivamente, l'anticipata estinzione del rapporto dovuta a pagamento integrale o la decurtazione di somme per versamenti anticipati di capitale (con la conseguente applicazione dell'onere pattuito) e quindi sono irrilevanti, ai fini della verifica dell'usurarietà, le voci di costo che sono sì collegate all'erogazione del credito, ma si prospettano come meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi futuri.

Conformemente all'orientamento secondo cui rileva la “effettività”, cui il sottoscritto G.O.P. aderisce, la verifica del T.E.G. va compiuta con riferimento allo scenario corrispondente al programma negoziale fissato nel contratto, ossia alle condizioni concretamente applicate con riguardo all'effettivo svolgimento del rapporto.

Da ciò discende, quanto alla mora e alla penale per estinzione/decurtazione anticipata, che soltanto in caso di inadempimento contrattuale e/o recesso del mutuatario e/o anticipato rimborso di quote di capitale vanno tenuti in considerazione tutti gli oneri pattuiti ed applicati per il verificarsi di tali ipotesi, che nella specie sono mancate. Ne consegue che tutte le clausole contrattuali previste per il caso di deviazione patologica ed estinzione anticipata non sono state applicate, dal momento che il rapporto si è mantenuto in condizione fisiologica ed è continuato per l'intera durata pattuita.



Il C.T.U. ha inoltre preso in considerazione, in risposta alle osservazioni del C.T.P. degli attori, la formula (del T.E.MO.) proposta dal medesimo, ma l'ha ritenuta non corretta spiegando che: *“Per impostare correttamente il problema della verifica dell'usura e individuare la correlata non debenza degli interessi prevista dall'art. 1815 c.c., coordinata con l'art. 1419 c.c., occorre considerare che l'art. 644 c.p. coglie il momento della pattuizione ed è riferito al credito erogato. Di riflesso la verifica dell'usura viene effettuata con riferimento alle condizioni contrattuali e all'entità del credito erogato disposte inizialmente; alla scadenza, nella rata rimasta impagata, non si configura alcuna nuova pattuizione né alcuna erogazione. Il D.L. 394/00 di interpretazione della legge 108/96 riporta chiaramente: “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, 2° comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualsiasi titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Non è possibile fare come il CTP che pone in rapporto gli interessi di mora con la quota capitale insoluta; la mora congiuntamente agli interessi corrispettivi va riferita al capitale di credito previsto contrattualmente, secondo il piano di ammortamento che risulta modificato dall'eventuale inadempimento della rata o del capitale a scadenza. La mora, pur essendo riferita alla rata scaduta, va comunque ricompresa nella complessiva verifica dell'usura del credito concesso: nell'evento di morosità la rata scaduta e impagata non configura una nuova erogazione, ma più semplicemente una modifica del piano di rimborso, a condizioni di tasso modificate”* (v. pagg. 72 e 73 della perizia).

La valutazione del C.T.U. è convincente, dunque viene condivisa da questo giudice.

I contratti di mutuo per cui è causa non sono pertanto viziati da usura.

3- L'applicazione di tassi effettivi superiori a quelli nominali

Secondo gli attori, il piano di ammortamento utilizzato dalla banca per il calcolo della rata in entrambi i mutui avrebbe comportato violazione della trasparenza, da cui *“la più assoluta mancanza di percezione del reale costo dell'operazione”*, non essendo stato esplicitato alla parte mutuataria che il metodo adottato avrebbe generato un tasso superiore a quello sul quale si era formata la propria volontà. A ciò conseguirebbe, secondo la tesi attorea, la creazione di un nuovo ammortamento ad interesse legale in regime di capitalizzazione semplice.

Al C.T.U. è stato chiesto di verificare *“se il piano di ammortamento alla francese utilizzi per il calcolo dell'interesse la formula della capitalizzazione composta e se ciò determini anatocismo o comunque in concreto un tasso effettivo superiore a quello indicato in contratto”*.

Quanto al mutuo del 2002, il C.T.U. ha precisato che *“Il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti è in linea con le caratteristiche definite alla francese”* ed ha ricercato l'effettivo tasso *“in concreto”* applicato dalla banca; in tale calcolo non ha tenuto conto delle spese di istruttoria ed accessorie, l'esame essendo finalizzato alla determinazione del mero tasso effettivo. Nella tabella a pag. 9 e 10, il C.T.U. in colonna “H” ha riportato le rate, così come indicate dalla banca, alle rispettive scadenze contrattuali; in colonna “M” ha riportato le medesime rate attualizzate al tempo iniziale, giungendo così alla conclusione che il tasso ricercato, ossia *“quello che pone in equivalenza finanziaria il flusso erogato con quello relativo alla somma dei rimborsi attualizzati”* e dunque *“la condizione di chiusura del mutuo (secondo le note regole di matematica finanziaria)”* è pari al 5,473%, superiore a quello pattuito in contratto (pari, all'inizio, al 5,40%).

Quanto al mutuo del 2010, privo dello sviluppo del piano di rimborso, il C.T.U. – inserendo i dati del contratto nella formula dell'ammortamento alla francese – ha ciò nonostante determinato la stessa rata indicata in contratto. Pertanto ha stabilito che, originariamente (ovvero alla stipula del mutuo), l'istituto ha applicato in concreto un tasso del 3,81% (v. tabella A allegata alla perizia), mentre ha pattuito un tasso del 3,75%.

Nell'elaborato peritale, il C.T.U. ha mostrato *“... come l'applicazione del piano “alla francese”*



sottenda un tasso di interesse più elevato di quello nominalmente indicato e la ragione è principalmente da ascrivere alla formula in capitalizzazione composta che determina la rata, formula che comporta altresì una restituzione del debito più ritardata nel tempo (logica conseguenza: maggiori interessi)”.

Nell'illustrare il funzionamento del piano di ammortamento alla francese, ha spiegato con ragionamento matematico che: la rata è determinata mediante una formula il cui regime è quello dell'interesse composto; la suddetta formula è strumentale alla determinazione della distribuzione delle quote di capitale da rimborsare nel corso dell'intero periodo; l'interesse che compone le singole rate dei diversi periodi è calcolato applicando la formula dell'interesse semplice sul debito residuo del periodo precedente; il tasso corrispettivo indicato in contratto rappresenta un mero tasso nominale, mentre il tasso effettivo (derivante dalla capitalizzazione mensile) del contratto è superiore poiché risente – tra l'altro – della capitalizzazione. Ha pure precisato che la formula dell'ammortamento alla francese non produce un effetto anatocistico (che si genererebbe soltanto se un capitale concesso a prestito si incrementasse degli interessi, che a loro volta producano ulteriori interessi), poiché con il pagamento della rata vengono pagati anche gli interessi maturati, che quindi non possono produrre a loro volta interessi.

Il C.T.U. ha peraltro avvertito che le espressioni “capitalizzazione” ed “anatocismo” non sono equivalenti, “laddove la capitalizzazione ha un perimetro definitorio molto più ampio: ben potrebbe esserci una capitalizzazione infrannuale degli interessi, senza effetto anatocistico (la differenza sta nel fatto che gli interessi che non possono essere fruttiferi sono solo quelli maturati, liquidi ed esigibili, non quelli in corso di formazione)”.

In sostanza, la rata viene determinata in interesse composto, ma la quota interessi della rata è calcolata in regime di interesse semplice.

Il C.T.U. ha spiegato che “*la metodologia di costruzione del sistema di rimborso a rate costanti secondo il sistema alla francese implica che il tasso di interesse tempo per tempo applicato diverga dal tasso effettivo risultante dal complesso dei flussi finanziari*”, per cui si ha un impatto a livello di trasparenza dell'operazione bancaria, che si traduce nella necessità “*che entrambi i tassi siano adeguatamente esposti in contratto per evitare incertezze nell'esecuzione del contratto medesimo e indeterminatezza nei costi da applicare al finanziamento*”.

Come ha dimostrato il C.T.U., nel piano di rimborso “francese” il capitale che viene via via rimborsato è produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili perché non giunti a scadenza (si tratta di interessi che sono in corso di maturazione). Ma il mutuatario quando stipula il finanziamento pattuisce di rimborsare il prestito secondo le scadenze mensili convenute e di corrispondere l'interesse commisuratamente al tempo in cui trattiene ogni singola quota di capitale che si è impegnato a rimborsare gradualmente.

Nel sistema francese l'importo della prima quota di interesse, indica come dopo un solo periodo l'istituto riscuota gli interessi anche relativi alle quote di capitale non scadute, benché il piano preveda che la quota di capitale in scadenza non sia l'intero ma solo una frazione. Il C.T.U. evidenzia che la macro differenza si crea su questo aspetto. Al tempo 1 la banca incassa una quota di interessi che stanno maturando nella seconda, terza, ennesima quota di capitale, che a quella scadenza non sono ancora esigibili: in pratica, se si negozia di restituire una certa quota di capitale al tempo 2, l'interesse per aver trattenuto quest'ultima somma dovrebbe essere corrisposto tutto al tempo 2 e non già in quota parte al tempo 1. Con il piano di rimborso strutturato “alla francese” è come se la banca ad ogni scadenza rinegoziasse il mutuo; infatti, aggiunge il C.T.U. per completare il quadro della situazione (esemplificata su un finanziamento di euro 100.000,00 da restituire in 4 anni, con periodicità annuale, al tasso del 10%): “*E' vero che dal tempo 0 al tempo 1 il mutuatario ha avuto a disposizione l'intera somma di euro 100.000 ma è altresì vero che lo stesso non ha stabilito di rimborsare tutto dopo 1 solo periodo, ma dopo n periodi. Se pago un interesse di 10.000*



dopo un solo periodo è palese che sto pagando come se il mutuo fosse scaduto dopo 1 solo anno, ma quella che è scaduta dopo solo 1 periodo è la prima quota di capitale (ovvero la somma che contrattualmente al tempo iniziale ho stabilito di rimborsare al tempo 1) e non l'intera somma".

Nel contratto dell'11.7.2002 è stato richiamato il piano di ammortamento che, *"esaminato ed accettato dalle parti, firmato dalle stesse"* e dal notaio, è stato allegato sub "B" al mutuo (v. art. 2). È stato peraltro omesso di precisare sia nel mutuo sia nello sviluppo del piano con quale modalità sarebbero state calcolate le rate costanti. L'unica informazione contenuta nel contratto (v. art. 2) è che il rimborso della somma presa a prestito sarebbe stato effettuato *"... mediante il pagamento di n. 40 (quaranta) rate semestrali, costanti e posticipate ..."* pari ad euro 12.774,18 al momento della stipula *"... tutte comprensive di quota capitale e quota interessi ..."* (v. art. 2).

Lo sviluppo di tale piano, è stato effettuato assumendo per tutta la durata il tasso convenuto al momento del contratto (destinato poi a variare in base agli accordi, secondo il parametro Euribor 6 mesi). La mutuataria pertanto sapeva soltanto che al tasso nominale annuo iniziale del 5,40% l'importo della rata (posticipata – la prima scadente quindi l'11.1.2003) sarebbe stato pari ad euro 12.774,18, sino alla prima variazione dell'Euribor (al momento della pattuizione non ancora conoscibile). La mutuataria ha formato la propria volontà sul presupposto (rivelatosi errato in seguito agli accertamenti fatti eseguire in seguito) che le rate fossero calcolate al tasso nominale annuo iniziale del 5,40% (ossia: Euribor dell'epoca pari a 3,65% maggiorato di uno *spread* di 1,75 punti) e in seguito revisionato il giorno 1 di ogni trimestre di ciascun anno.

Non è mai stato oggetto di accordo che la rata fosse da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentarne l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali.

A nulla rileva, in contrario, che la mutuataria abbia sottoscritto lo sviluppo del piano di mutuo del 2002 (all. "B" al contratto), poiché ciò è avvenuto in difetto di informazioni circa l'impatto sugli interessi dell'utilizzo di una formula per il calcolo di una rata costante caratterizzata da quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, ossia in capitalizzazione composta. Come è stato recentemente affermato in dottrina *"... il monte interessi, corrispondente all'effettivo esborso, è dipendente, oltre che dal TAN, dal regime impiegato; questo peculiare aspetto rimane facilmente sottratto all'attenzione dell'operatore retail che associa al TAN la misura del prezzo"*. Poiché gli interessi prodotti dall'utilizzo dell'ammortamento alla francese sono superiori (in quanto risentono della capitalizzazione insita nella formula strutturata sulla produzione di interessi in misura esponenziale), sarebbe sufficiente che fosse indicata in contratto l'aliquota (più alta) corrispondente agli interessi espressi in regime semplice, che chiarirebbe qual è l'effettivo prezzo (limitatamente al tasso) del contratto. A questo riguardo, nell'integrazione di perizia, il C.T.U. ha precisato che *"In regime di interesse composto il tasso che rende equivalenti i flussi (somma erogata contro somme a rimborso) è pari al 5,473%. In regime di interesse semplice il tasso che rende equivalenti i flussi (somma erogata contro somme a rimborso) è pari al 7,379%"*. In sostanza, prevedere un T.A.N. (nella specie del 5,473%) in regime composto ed un T.A.N. (nella specie del 7,379%) in regime semplice, come è stato osservato in dottrina, *"conduce al medesimo risultato economico, ma solo quest'ultimo costituisce l'effettivo prezzo, espressione economica del costo in ragione d'anno al quale va incontro il mutuatario"*. Di fatto, nell'applicazione del tasso nominale annuo convenuto in contratto senza alcuna specificazione del regime di calcolo dell'interesse determina una sottostima dell'onere posto a carico del mutuatario, al quale – come è stato aggiunto dalla medesima dottrina – *"... per lo più sfugge la dinamica esponenziale del tasso composto: intuitivamente non è così facile, anche per soggetti culturalmente emancipati ma non specializzati nella materia, percepire e acquisire consapevolezza della diversa dimensione del monte interessi che si viene a creare in un finanziamento a tasso composto rispetto ad un finanziamento a tasso semplice. D'altra parte, come accennato, il prezzo del finanziamento, più che dal tasso, è propriamente espresso dall'ammontare degli interessi corrisposti e questi ultimi dipendono anche dal regime finanziario adottato,*



congiuntamente alla frequenza temporale dei termini di pagamento". È stato altresì aggiunto che nell'ammortamento alla francese "... definito il valore della rata costante, è determinato il monte interessi e quindi il prezzo del finanziamento in termini assoluti"; per cui "... per determinare la corrispondente aliquota percentuale dell'interesse in ragione d'anno prevista dall'art. 1284 c.c., occorre definire il criterio di imputazione delle rate".

Il C.T.P. della banca ha sostenuto nelle proprie osservazioni che: 1) secondo l'art. 1194 c.c. il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore e che quindi che il pagamento fatto in conto capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi; 2) il mutuatario non ha ricevuto una frazione di capitale ma l'intera somma ed è su quella, via via diminuita della quota capitale restituita, che deve pagare gli interessi, ovvero il prezzo per l'utilizzo (per gli n. periodi/anni pattuiti). Di conseguenza, l'applicazione del metodo applicato dal C.T.U. (ossia rata costante in regime di interesse semplice) non risponderebbe a quanto pattuito tra le parti, che prevede espressamente la restituzione mediante rate costanti posticipate di una somma consegnata al cliente in un'unica soluzione, alla data di accensione del mutuo, mentre secondo il piano costruito dal C.T.U. il pagamento degli interessi avviene secondo quote via via crescenti, anticipando il pagamento della quota capitale, che quindi, in direzione opposta a quella degli interessi, si riduce andando verso la scadenza del contratto. Tale formulazione, non rispecchierebbe secondo il C.T.P. le condizioni contrattuali, non consentendo la verifica della condizione finanziaria di equivalenza basata sul presupposto della maturazione degli interessi sul debito residuo, che è il fondamento del piano di ammortamento alla francese.

In dottrina è stato tuttavia osservato che *"... il monte interessi maggiorato, riveniente dalla rata costante determinata in regime composto, è indipendente dal criterio di imputazione (a capitale e interessi) della rata, in quanto nel regime composto è il montante ad ogni scadenza, dedotto l'importo della rata, ad essere produttivo di interessi"* (in tal modo gli interessi risultano pagati anticipatamente rispetto alla scadenza del capitale e al tempo stesso il monte interessi permane maggiorato nel valore esponenziale della capitalizzazione composta).

L'art. 1194 c.c., dunque, non rileva per smentire la correttezza del ragionamento del C.T.U., che peraltro ha replicato e dimostrato: *"... il prospetto elaborato consente di verificare tutte le condizioni di chiusura (sono valide tutte le condizioni di chiusura finanziarie). 1) La somma delle quote capitali indicate nel prospetto è pari al capitale erogato; 2) la somma delle rate, attualizzate al tempo iniziale (ed in regime di interesse semplice), è esattamente pari al capitale erogato; 3) la rata calcolata nel prospetto evidenziato dal CTU è l'unica che è calcolata in regime finanziario di interesse semplice, non così avviene nel piano alla francese, dove la rata è calcolata in regime composto. La formulazione econometrica dello scrivente consente la verifica della condizione finanziaria di equivalenza dei flussi (nella TABELLA 2 è meglio esplicitata l'equivalenza FLUSSO EROGATO = FLUSSO RATE ATTUALIZZATE). Nell'ammortamento alla francese l'interesse viene calcolato sul debito residuo nella formulazione alternativa proposta dal CTU l'interesse è calcolato sulla singola quota a rimborso (è stato chiesto al CTU di rappresentare un sistema alternativo che fosse calcolato nel regime finanziario dell'interesse semplice)".*

Le osservazioni del C.T.P. banca non sono dirimenti laddove si insiste sulla volontà contrattuale espressa attraverso le clausole sottoscritte, posto che ad un medesimo T.A.N. corrispondono monti interessi di diverso ammontare a seconda del regime finanziario adottato. Infatti, è stato evidenziato in dottrina che *"La criticità insorge se nel contratto di finanziamento con piano di ammortamento alla francese (a rata costante) è riportato il TAN ma non è convenuto né il regime finanziario, né il riferimento del calcolo degli interessi - al capitale in scadenza o al debito residuo - e nell'allegato vengono riportati dei valori numerici che all'operatore retail, privo di un'expertise specifica, nulla dicono di tali scelte, che risultano di fatto diverse da quelle evocate dall'art. 821, 3° comma c.c.. Poiché, nella circostanza, per un medesimo tasso espresso dal TAN, l'ammontare degli interessi varia apprezzabilmente in funzione dei patti che regolano le modalità di produzione e pagamento, il*



prezzo del finanziamento può risultare, per l'operatore economico, formalmente inespresso e indeterminato. La legge matematica che regola la determinazione dell'oggetto del contratto rimane celata nell'implicito calcolo della rata, ponendo per altro un problema di rispetto dell'art. 1284 c.c. Se il medesimo TAN può dare luogo a due distinte e diverse prestazioni, senza l'esatta identificazione del regime finanziario adottato che consenta di 'eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto', viene meno il requisito di determinabilità imposto dall'art. 1284 c.c." (sulla validità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi stipulata ex art. 1284 c.c., si veda Cass. n. 25205/2014; conforme Cass. n. 8028/2018).

Il piano di ammortamento ha valore precettivo nella misura in cui è coerente in ogni suo aspetto con le previsioni contenute nel mutuo, rispetto al quale si pone come accordo esecutivo. Laddove il piano aggiunga elementi non previamente esplicitati nel contratto di mutuo, ad esempio riportando la misura con cui le rate sono ripartite in quota interessi e quota capitale, non è comunque conforme al contratto, nel senso che non può sopperire all'obbligo sancito dall'art. 117, comma IV, T.U.B. secondo cui il contratto deve indicare – tra l'altro – le condizioni praticate, ossia il regime finanziario di determinazione degli interessi. Del resto, il sistema di rimborso cd. "alla francese" non è il solo che consenta di fissare una rata costante; il C.T.U. ha infatti dimostrato che ciò è possibile anche in regime di capitalizzazione semplice. L'unica (rilevante) differenza è che – al netto di spese ed oneri – nel caso di ammortamento alla francese il tasso effettivo sarebbe comunque diverso (e superiore) rispetto al tasso nominale indicato in contratto, mentre con l'ammortamento in regime di interesse semplice secondo la formula in interesse semplice indicata dal C.T.U. il tasso effettivo sarebbe uguale a quello nominale.

Anche nel contratto del 23.2.2010, in cui sono indicati sia l'I.S.C. (3,985%) sia il T.A.N. (3,75%), è stato precisato che la rata sarebbe stata costante e costituita da una quota capitale ed una quota interessi. Il T.A.E. calcolato dal C.T.U. (3,81%) è tuttavia risultato superiore del T.A.N. per effetto anche solo del regime di rimborso utilizzato per determinare la rata. L'indicazione dell'ISC non assorbe tuttavia la componente di maggiorazione del monte interessi derivante dal regime composto di calcolo della rata, che continua a rimanere occulto al mutuatario e non oggetto di accordo. Al contratto del 2010, peraltro, non è stato allegato il piano di ammortamento, ragion per cui non è nemmeno possibile verificare se siano state inserite maggiori specificazioni in merito agli elementi essenziali per determinare gli interessi pretesi dalla mutuataria.

Nei contratti stipulati dalla mutuataria, era necessaria l'indicazione (=pattuizione), accanto al T.A.N., delle altre condizioni prescritte dall'art. 117 T.U.B., in particolare del regime finanziario e del criterio di imputazione alla base del riparto della rata fra capitale ed interessi. In difetto, appare palese la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., poiché - come espresso dalla Cassazione - le difficoltà di calcolo non rilevano, ma i criteri di calcolo devono essere riportati con esattezza in contratto.

Poiché l'ordinamento non vieta l'utilizzo della capitalizzazione composta (purché non produttiva di anatocismo), quanto sopra non significa che il piano di ammortamento sulla cui base sono state calcolate le rate dei mutui per cui è causa sia illegittimo per tale ragione, bensì che le incomplete informazioni sul calcolo degli interessi non soltanto hanno impedito alla mutuataria di percepire che l'ammortamento praticato dall'istituto ha comportato maggiori interessi, ma addirittura non consentono di ritenere che la volontà contrattuale si sia formata sul calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta. Questa differenza impatta sia sul versante del difetto di trasparenza in ordine alle condizioni contrattuali, sia sulla determinazione degli interessi.

Sebbene si tratti di una differenza minima in termini percentuali (tanto che alcuni giudici di merito l'hanno ritenuta irrilevante e dunque improduttiva di conseguenze), emerge con chiarezza dai conteggi effettuati dal C.T.U. che tra le rate in interesse composto e quelle in interesse semplice la differenza è rilevante. In ogni caso, è stato recentemente deciso al riguardo che "... la sia pur



minima differenza tra il tasso indicato nel contratto da quello effettivamente previsto ed applicato, non può certo evitare di constatare l'avvenuta violazione dell'art. 117 Tub e la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista ..." (Appello Torino sent. n. 699/2018).

Ritenuta dunque la rilevanza in diritto della corretta indicazione del tasso effettivo, sia nel contratto del 2002 sia in quello del 2010 (posto che, in relazione a quest'ultimo, l'unica difesa della banca è stata quella di sostenere l'avvenuta enunciazione dell'ISC e la presenza – in realtà non corrispondente agli atti di causa – del piano di ammortamento, con accordo quindi sugli interessi calcolati come da contratto), occorre verificarne le conseguenze nella specie a livello di maggiori somme corrisposte alla banca dalla parte mutuataria e non dovute.

Trattandosi di inosservanza del comma IV dell'art. 117, T.U.B., i piani di ammortamento dei due mutui vanno rimodulati in regime di interesse semplice, applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma VII, lettera a), T.U.B., anziché il T.A.N. indicato nei contratti e il regime di interesse composto, ferma restando la variabilità del tasso, gli oneri e spese pattuiti.

Sebbene la convenuta abbia dato evidenza delle rate in concreto pagate dalla mutuataria relativamente ai due mutui, aggiornate alla data della costituzione in giudizio (v. docc. nn. 5 e 6), il mancato calcolo da parte del C.T.U. delle rate al tasso sostitutivo sopra indicato, non consente allo stato di stabilire gli importi pagati in eccesso dalla mutuataria con riferimento ad entrambi i mutui e che comunque andranno portati in compensazione con il credito della convenuta per la quota interessi delle rate ancora a scadere successivamente all'11.7.2014 (per il mutuo del 2002) e successivamente al 23.11.2014 (per il mutuo del 2010).

Ciò tuttavia non osta all'indicazione del principio in virtù del quale dovranno essere determinate, poiché, ferme restando le pattuizioni valide (tasso variabile con parametri Euribor 360 a 6 mesi/365 per il mutuo del 2002 ed Euribor 3 mesi per il mutuo del 2010, durata e frequenza del rimborso, spese), ciò che è da sostituire è solo la componente fissa del tasso.

A tale riguardo si ritiene che, trattandosi di contratti di durata, ove le operazioni si susseguono nel tempo, non sia ragionevole applicare l'interpretazione strettamente letterale dell'art. 117 T.U.B. (ossia l'applicazione a tutto il rapporto del tasso B.O.T. dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto); ma sia più corretto agganciare la misura degli interessi al costo del denaro con riferimento al momento in cui le operazioni vengono effettuate. Poiché nei mutui il saggio di interesse è soggetto a continue modifiche in funzione dei mutamenti del mercato, si ritiene che il valore minimo e massimo dei B.O.T. debba essere riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura dei conti.

La domanda avanzata in via subordinata è perciò fondata.

4- Le spese di lite

Parte attrice deve ritenersi totalmente vittoriosa, in conseguenza dell'accoglimento della domanda subordinata.

Il valore della domanda è peraltro indeterminabile, posto che il concreto piano di ammortamento dipende da parametri variabili nel futuro e al momento non conoscibili.

Stante la soccombenza e in virtù del principio di causalità, la convenuta dovrà quindi pagare ai procuratori degli attori, dichiaratisi antistatari, le spese di lite, che – in applicazione del D.M. n. 55/2014 e tenuto conto dello scaglione superiore per le controversie di valore indeterminabile (da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 – v. art. 5, comma 6) – vengono liquidate in complessivi euro 11.950,00, di cui euro 545,00 per spese ed euro 11.405,00 per compensi (euro 2.430,00 per la fase di studio, euro 1.550,00 per la fase introduttiva, euro 5.400,00 per la fase istruttoria ed euro 2.025,00 per la fase decisionale – con una riduzione del 50% per quest'ultima, stante la reiterazione delle difese), oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.



P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa o assorbita:

1- ridetermina il piano di ammortamento del contratto di mutuo fondiario dell'11.7.2002 a rogito del Notaio Pierfelice Sarta, rep. n. 106.664, racc. n. 19.045 stipulato dall'allora Carrozzeria Italia di Usini Silvano e C. s.n.c. con l'allora Cassa Rurale del Cremasco Banca di Credito Cooperativo s.c. a r.l., determinando l'importo delle rate semestrali in regime di interesse semplice e utilizzando quale componente fissa del tasso di interesse il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma VII, T.U.B., dei dodici mesi precedenti le date pattuite per ogni variazione, fermo restando il parametro variabile e gli oneri accessori convenuti; compensando l'importo pagato in eccesso dalla mutuataria a titolo di interessi sul predetto mutuo fino alla data di pubblicazione della sentenza, con il capitale residuo alla medesima data, e condannando la convenuta al pagamento in favore di Carrozzeria Italia di Usini Silvano e C. s.a.s. dell'eventuale eccedenza;

2- ridetermina il piano di ammortamento del contratto di mutuo ipotecario del 23.2.2010 a rogito del Notaio Pierfelice Sarta, rep. n. 123.755, racc. n. 28.286 stipulato da Carrozzeria Italia di Usini Silvano e C. s.a.s. con l'allora Credito Cooperativo dell'Adda e del Cremasco Cassa Rurale soc. coop., determinando l'importo delle rate mensili in regime di interesse semplice e utilizzando quale componente fissa del tasso di interesse il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma VII, T.U.B., dei dodici mesi precedenti le date pattuite per ogni variazione, fermo restando il parametro variabile e gli oneri accessori convenuti; compensando l'importo pagato in eccesso dalla mutuataria a titolo di interessi sul predetto mutuo fino alla data di pubblicazione della sentenza, con il capitale residuo alla medesima data, e condannando la convenuta al pagamento in favore di Carrozzeria Italia di Usini Silvano e C. s.a.s. dell'eventuale eccedenza;

3- condanna Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco Cassa Rurale soc. coop. a pagare agli avv. Falchi Maurizio e Ziletti Andrea, dichiaratisi antistatari, le spese legali della presente causa, liquidate in complessivi euro 11.950,00, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge;

4- pone a carico di Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco Cassa Rurale soc. coop. le spese di C.T.U.

Cremona, 28 gennaio 2019.

Il G.O.P.

Avv. Nunzia Corini



DATI DEL FASCICOLO

DATI DEL FASCICOLO: Numero RG

00002946: Anno RG

2014: Oggetto

Contratti bancari(deposito bancario, etc): Sezione

PRIMA SEZIONE: Giudice

CORINI NUNZIA: Rito

NUOVO ORDINARIO TRIB. PRIMO GRADO(post 01/03/2006): Stato

PROCEDIMENTO DEFINITO: Data Iscrizione

17/09/2014: Data Citazione

29/01/2015: Num. Sentenza

177: Anno Sentenza

2019: Esito Sentenza

*****.

PARTI/LEGALI

PARTI/LEGALI: Attore Principale

C*** (Cod.Fisc. 0*****) rappresentato/a da F***** M*****:**

Convenuto Principale

C*** (Cod.Fisc. 0*****) rappresentato/a da D***** G*****:**

STORICO

STORICO

17/09/2014: ISCRIZIONE RUOLO GENERALE

18/09/2014: ASSEGNAZIONE A SEZIONE

20/10/2014: DESIGNAZIONE GIUDICE E FISSAZIONE PRIMA UDIENZA

29/12/2014: COSTITUZIONE PARTI

29/01/2015: RINVIO CON TERMINI (ex art. 183 cpc comma 6)

02/02/2015: SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA

27/02/2015: DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 1

30/03/2015: DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 2

30/03/2015: DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 2

09/04/2015: DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 3

09/04/2015: DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 3

10/04/2015: RISERVA

10/08/2015: SUPPLEMENTO CTU

11/08/2015: NOMINA CTU E RINVIO ALL'UDIENZA DI GIURAMENTO (art.193 cpc)

11/08/2015: SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA

02/10/2015: GIURAMENTO CTU

02/10/2015: RINVIO PER DEPOSITO PERIZIA CTU

03/10/2015: SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA

15/10/2015: SOSTITUZIONE AVVOCATO (art. 85 cpc)

01/02/2016: SOSTITUZIONE GIUDICE

04/03/2016: SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA

04/03/2016: DEPOSITO CONSULENZA TECNICA D' UFFICIO

05/03/2016: DEPOSITO INTEGRAZIONE CONSULENZA TECNICA

11/03/2016: CHIARIMENTI CTU

11/03/2016: RINVIO AD ALTRA UDIENZA PER COMPARIZIONE CTU

14/03/2016: SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA

18/04/2016: UDIENZA RINVIATA DI UFFICIO

18/04/2016: SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA

21/04/2016: DEPOSITO ISTANZA DI ANTICIPAZIONE O DIFFERIMENTO UDIENZA
22/04/2016: DEPOSITO ISTANZA DI ANTICIPAZIONE O DIFFERIMENTO UDIENZA
26/04/2016: DIFFERIMENTO UDIENZA
26/04/2016: SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA
10/06/2016: RINVIO PER DEPOSITO PERIZIA CTU
14/06/2016: SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA
11/07/2016: DEPOSITO INTEGRAZIONE CONSULENZA TECNICA
21/07/2016: DEPOSITO ISTANZA LIQUIDAZIONE CTU
22/07/2016: RINVIATO PER PRECISAZIONE CONCLUSIONI
25/07/2016: SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA
02/08/2016: LIQUIDAZIONE CTU
08/10/2016: DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO
15/12/2016: DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO
15/12/2016: DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO
15/12/2016: DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO
16/12/2016: IN DECISIONE
11/01/2017: DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO
13/02/2017: DEPOSITO COMPARSE CONCLUSIONALI
14/02/2017: DEPOSITO COMPARSE CONCLUSIONALI
28/02/2017: DEPOSITO NOTA SPESE
06/03/2017: DEPOSITO MEMORIE DI REPLICA
06/03/2017: RIMESMISSIONE FASCICOLO AL GIUDICE PER LA DECISIONE
06/06/2018: SOSTITUZIONE GIUDICE
28/01/2019: DEPOSITO MINUTA SENTENZA DEFINITIVA
11/03/2019: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
11/03/2019: INVIO ATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
25/03/2019: ANNOTAZIONE
04/04/2019: RITIRO FASCICOLO DI PARTE
15/04/2019: CONSEGNA AVVISO DI IMPUGNAZIONE
14/05/2019: TRASMISSIONE ATTI ALLA CORTE D'APPELLO
14/05/2019: ANNOTAZIONE